



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Responsabile di settore: IZZI LUIGI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16101 - Data adozione: 27/10/2017

Oggetto: Concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di disagio a norma dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/11/2017

Numero interno di proposta: 2017AD018120

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2011 n. 68 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali, come modificata in ultimo dalla legge regionale 8 settembre 2017, n. 50;

Visto l'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 che prevede la concessione di un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale medesima in situazione di maggior disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all'articolo 54, comma 2, della legge regionale medesima, esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 28, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010. In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4);

Visto l'articolo 82, comma 2, della legge regionale n. 68/2011 che prevede che il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento, e che l'individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:

- a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili;
- b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;
- c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore;
- d) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, nell'ordine ivi previsto a fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che a essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l'ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, recante “Approvazione termini e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio a norma dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.”;

Visto il punto 1 dell'allegato A alla DGR 272/2017 che prevede che il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi è stabilito con decreto del dirigente del settore Affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali.

Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 2017, n. 9991, con il quale è stato stabilito il 1° di ottobre 2017 il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Considerato che il 1° ottobre 2017, risulta essere un giorno festivo, e in tal caso, per giurisprudenza e prassi consolidata, il termine per la trasmissione di atti si intende spostato al primo giorno lavorativo successivo;

Considerato che le modalità di calcolo del contributo da concedere per i comuni derivanti da fusione nei casi previsti dall'articolo 65 della legge regionale medesima si considerano i comuni originari, a norma del paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2016, n. 1303, recante "Aggiornamento della graduatoria generale del disagio, a norma dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2016 n. 76, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, con le quali sono stati stabiliti termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni comunali da parte dell'unione dei comuni ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della legge regionale n. 68 del 2011;

Visto il comma 2 bis dell'articolo 90 l.r. 68/2011 che prevede che a decorrere dall'anno 2017 l'esercizio associato della funzione "sportello unico delle attività produttive" può essere considerato tra le funzioni valide per l'ammissione delle unioni di comuni ai contributi solo se risulta anche la sussistenza di requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2017 n. 639, con la quale sono stati individuati i requisiti di interoperabilità del SUAP associato;

Viste le note n. 469723 del 4 ottobre 2017 e n. 510587 del 25 ottobre 2017, del Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della Società dell'informazione con le quali il Settore medesimo ha comunicato che le seguenti unioni risultano possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017:

- Unione dei Comuni Montani del Casentino per i comuni di: Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla;
- Unione dei Comuni del Pratomagno per i comuni di: Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna;
- Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per i comuni di: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino;
- Unione Montana dei Comuni del Mugello per i comuni di: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio;
- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per i comuni di: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo;
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per i comuni di: Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano;
- Unione di Comuni Montani Colline del Fiora per i comuni di: Manciano, Pitigliano, Sorano;
- Unione di Comuni Montana Colline Metallifere per i comuni di: Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri;

- Unione Comuni Garfagnana per i comuni di: Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Sillano Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemantina, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli;
- Unione Montana Alta Val di Cecina per i comuni di: Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance;
- Unione Colli Marittimi Pisani per i comuni di: Castellina Marittima, Montescudaio, Riparbella;
- Unione dei Comuni Parco Altavaldara per i comuni di: Chianni, Lajatico, Peccioli, Terricciola;
- Unione Valdera per i comuni di: Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
- Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per i comuni di: Cantagallo, Vaiano, Vernio;
- Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese per i comuni di: Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese;
- Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia per i comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia;
- Unione dei Comuni Valdichiana Senese per i comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;
- Unione dei Comuni della Val di Merse per i comuni di: Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille;
- Unione dei Comuni della Versilia per i comuni di: Camaiore, Seravezza, Stazzema, Massarosa, Forte dei Marmi, Pietrasanta;
- Unione di Comuni Montana Lunigiana limitatamente ai comuni di: Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;

Considerato che nel corso dell'istruttoria l'ufficio precedente ha valutato l'effettività dell'esercizio associato delle funzioni per le quali la DGR 267/2016 richiedeva la verifica e ha preso atto che, sebbene non oggetto di verifica di effettività, devono essere considerate anche le seguenti funzioni tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo:

- le funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 3), in quanto divenute rilevanti, dopo la data della verifica, per la concessione dei contributi dell'articolo 82, a norma del medesimo articolo 82, comma 1, ultimo periodo;
- catasto, in quanto a norma del punto 2.6, lettera b), dell'allegato A alla DGR 267/2016, non soggetta a verifica;

Considerato che la funzione di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numero 4, "gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale" rientra nella funzione fondamentale "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" e che pertanto detta funzione è stata oggetto di verifica nell'anno 2016 e che l'ufficio ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria solo degli esiti delle verifiche limitatamente alle funzioni oggi rilevanti per la concessione dei contributi;

Considerato, altresì, che nel numero minimo di funzioni rilevanti devono comunque essere prese in considerazione anche le funzioni che risultano dallo statuto dell'unione quando la funzione è stata

conferita all'unione dopo la data della verifica, ovvero quando l'unione di comuni è stata costituita dopo il 20 giugno 2016, termine stabilito dalla DGR 267/2016 per le verifiche di effettività;

Considerato, inoltre, che nel numero minimo di funzioni rilevanti devono essere considerate anche quelle non oggetto di verifica, ai sensi della DGR 267/2016, in quanto al momento della stessa risultavano di numero inferiore al minimo, e che oggi, a seguito della modifica normativa, vengono in rilievo insieme a quelle sopracitate;

Considerato che di seguito, per ogni comune potenzialmente beneficiario del contributo, si darà atto delle funzioni rilevanti indicate dallo statuto dell'unione di appartenenza, degli esiti delle verifiche di effettività e infine, riassuntivamente, del numero delle funzioni che risultano esercitate, e che devono essere considerate ai fini della concessione del contributo, comprese quelle che, per le motivazioni precedentemente indicate, non sono state oggetto di verifica;

Considerato che lo stanziamento di bilancio risulta pari a euro 700.000,00 e che pertanto per effetto dell'articolo 82, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune è pari a euro 14.000,00;

Considerato che i comuni potenzialmente beneficiari del contributo teorico risultano i seguenti: Badia Tedalda, Bagnone, Camporgiano, Caprese Michelangelo, Careggine, Casola in Lunigiana, Castell'Azzara, Castelnuovo di Val di Cecina, Castiglione di Garfagnana, Castiglione d'Orcia, Chianni, Chitignano, Chiusdino, Cinigiano, Comano, Fabbriche di Vergemoli, Filattiera, Fosciandora, Marliana, Marradi, Minucciano, Molazzana, Montecatini Val di Cecina, Montemignaio, Monteverdi Marittimo, Montieri, Mulazzo, Palazzuolo sul Senio, Piazza al Serchio, Roccalbegna, Sambuca Pistoiese, San Godenzo, San Romano in Garfagnana, Sassetta, Seggiano, Semproniano, Sestino, Sillano Giuncugnano, Sorano, Stazzema, Talla, Tresana, Vagli Sotto, Villa Collemandina, Zeri;

Considerato che l'articolo 65, della legge regionale n. 68/2011 prevede che il contributo deve essere concesso ai comuni derivanti da fusione che abbiano coinvolto un comune già rientrante nella graduatoria di maggior disagio al momento dell'approvazione della legge di fusione e che pertanto il contributo deve essere altresì concesso ai comuni di Castelfranco Piandiscò, Crespina Lorenzana e Pratovecchio Stia, San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano;

Considerato che alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo, l'ufficio ha effettuato l'accertamento sulla base degli atti trasmessi entro il 2 ottobre 2017 ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011, compresi i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, e dagli statuti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, considerando le verifiche di effettività svolte nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale medesima;

Considerato che, per il comune di Badia Tedalda, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 13 gennaio 2016, Supplemento n. 7, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2011;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;

- d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° novembre 2012;
 - e) servizi in materia di statistica dal 30 dicembre 2015;
 - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
2. in data 20 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per conto del comune di Badia Tedalda; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
 3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Badia Tedalda esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Bagnone, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 novembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto, esecutivo dal 22 settembre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
 - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - f) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
 - g) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. nell'anno 2016, per effetto di quanto previsto dal punto 2.1, lettere a) e b), dell'alleato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, l'ufficio regionale competente, pur non avendo provveduto ad effettuare la verifica di effettività al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto l'unione non aveva beneficiato dei contributi nell'anno 2015 e lo statuto vigente non permetteva alla medesima unione di accedere ai contributi nell'anno 2016, ha tuttavia svolto la verifica di effettività a norma del punto 2.1, lettera c), dell'alleato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima; in data 27 aprile 2016, ha avuto luogo la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto del comune di Bagnone, che ha riguardato le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- c) servizi in materia di statistica;
 - d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
3. la verifica di effettività ha dato esito positivo per le seguenti funzioni: "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i comuni dell'unione", "polizia municipale e polizia amministrativa locale"; "servizi in materia di statistica"; con nota n. 204196 del 18 luglio 2016 è stato comunicato il non effettivo esercizio da parte dell'unione delle funzioni "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale", "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale", "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici";
 4. le convenzioni tra il comune di Bagnone e l'unione di comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 2, lettere d), e), f), e g), prevedevano la decorrenza dal 1° gennaio 2015, salvo che la legislazione statale non avesse previsto un termine diverso per l'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto legge n. 78/2010, e in tale ipotesi le convenzioni sarebbero decorse da tale nuova data; poiché, in effetti, le norme statali vigenti al momento della verifica prevedevano il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 dicembre 2017, le verifiche per le funzioni medesime sono state erroneamente effettuate e i loro esiti non possono pertanto essere utilizzati nel presente procedimento, dovendosi invece valutare l'eventuale successiva attivazione di dette funzioni allo stesso modo di come viene considerata l'attivazione di funzioni per la prima volta;
 5. le funzioni "pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14", "vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale, procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico" sono state attivate successivamente alla data della verifica e pertanto esse, nel presente procedimento, devono essere considerate sussistenti per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
 6. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Bagnone esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Camporgiano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 23 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale dal 14 settembre 2015;
 - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 5 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per conto del comune di Camporgiano; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
 3. la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
 4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Camporgiano esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Caprese Michelangelo, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 13 gennaio 2016, Supplemento n. 7, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2011;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;
 - d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° novembre 2012;
 - e) servizi in materia di statistica dal 30 dicembre 2015;
 - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
2. in data 20 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per conto del comune di Caprese Michelangelo; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa

deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Caprese Michelangelo esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Careggine, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale dal 14 settembre 2015;
 - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 5 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per conto del comune di Careggine; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
3. la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Careggine esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Casola in Lunigiana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto, esecutivo dal 22 settembre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune di Casola in Lunigiana le seguenti funzioni:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
 - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - f) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
 - g) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. nell'anno 2016, per effetto di quanto previsto dal punto 2.1, lettere a) e b), dell'alleato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, l'ufficio regionale competente, pur non avendo provveduto ad effettuare la verifica di effettività al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto l'unione non aveva beneficiato dei contributi nell'anno 2015 e lo statuto vigente non permetteva alla medesima unione di accedere ai contributi nell'anno 2016, ha tuttavia svolto la verifica di effettività a norma del punto 2.1, lettera c), dell'alleato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima; in data 27 aprile 2016 ha avuto sì è svolta, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto del comune di Casola in Lunigiana, la verifica di effettività che ha riguardato le seguenti funzioni:
- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - c) servizi in materia di statistica;
 - d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
3. la verifica di effettività ha dato esito positivo per le seguenti funzioni: "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i comuni dell'unione", "polizia municipale e polizia amministrativa locale"; "servizi in materia di statistica"; con nota n. 204196 del 18 luglio 2016 è stato comunicato il non effettivo esercizio da parte dell'unione delle funzioni "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale", "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale", "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici";
4. le convenzioni tra il comune di Casola in Lunigiana e l'unione di comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 2, lettere d), e), f), g), prevedevano la decorrenza dal 1° gennaio 2015, salvo che la legislazione statale avesse previsto un termine diverso per l'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto legge n. 78/2010, e in tale ipotesi le convenzioni sarebbero decorse da tale nuova data; poiché, in effetti, le norme statali vigenti al momento della verifica prevedevano il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 dicembre 2017, le verifiche per le funzioni medesime sono state erroneamente effettuate e i loro esiti non possono

pertanto essere utilizzati nel presente procedimento, dovendosi invece valutare l'eventuale successiva attivazione di dette funzioni allo stesso modo di come viene considerata l'attivazione di funzioni per la prima volta;

5. le funzioni "pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14", "vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale, procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico" sono state attivate successivamente alla data della verifica e pertanto esse, nel presente procedimento, devono essere considerate sussistenti per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
6. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Casola in Lunigiana esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Castelfranco Piandiscò, istituito con legge regionale 18 giugno 2012, n. 32, per fusione dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, è ammissibile al contributo per il comune estinto di Castelfranco di Sopra;

Considerato che, per il comune di Castell'Azzara, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ", costituita in data 20 settembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 142, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
 - b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
 - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
 - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
 - e) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
 - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 ottobre 2012;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
 - h) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - i) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica dal 1° gennaio 2012;
2. in data 14 giugno 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per conto del comune di Castell'Azzara; detta

verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g), e ha dato esito positivo per le sole funzioni di cui alla lettere b), c), d), e);

3. la funzione “valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica”, non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell’unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Castell’Azzara esercita mediante l’unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall’articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell’ufficio, alla data del 1° ottobre 2017, il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina non risultava in possesso dei requisiti di cui all’articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota prot 471922 del 4 ottobre 2017 con la quale l’ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l’eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Castiglione di Garfagnana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell’unione di comuni denominata “Unione Comuni Garfagnana”, costituita in data 23 dicembre 2011; l’unione di comuni rispetta i limiti di cui all’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l’unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale dal 14 settembre 2015;
 - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 5 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell’effettività dell’esercizio associato delle funzioni svolte dall’Unione Comuni Garfagnana per conto del comune di Castiglione di Garfagnana; detta

verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

3. la funzione “procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica” è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell’unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Castiglione di Garfagnana esercita mediante l’unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall’articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Castiglione d’Orcia, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell’unione di comuni denominata “Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia”, costituita in data 12 ottobre 2011; l’unione di comuni rispetta i limiti di cui all’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 15 del 15 aprile 2015, Supplemento n. 61, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l’unione eserciti per il comune potenzialmente beneficiario del contributo le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 14 novembre 2012;
 - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
 - e) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2012;
 - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - g) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, dal 1° gennaio 2012 e procedimenti in materia paesaggistica dal 2 febbraio 2015;
2. in data 14 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell’effettività dell’esercizio associato delle funzioni svolte dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia per conto del comune di Castiglione d’Orcia; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e e), e ha dato esito positivo per le sole funzioni di cui alle lettere a), b), d);
3. la funzione “valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica” non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell’unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Castiglione d’Orcia esercita mediante l’unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall’articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Chianni, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Parco Altavaldara", costituita in data 17 giugno 2016 e che per effetto dell'art. 24, comma 5 bis, della l.r. 68/2011 è divenuto efficace a decorrere dal 2 luglio 2016; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 33 del 17 agosto 2016, Supplemento n. 131, come rettificato sul BURT parte seconda n. 42 del 19 ottobre 2016, e dai provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto risulta che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 2 luglio 2016;
 - b) attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile dal 2 luglio 2016;
 - c) servizi in materia statistica dal 2 luglio 2016;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 2 luglio 2016;
 - e) piano strutturale intercomunale dal 2 luglio 2016;
 - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 13 ottobre 2016;
2. l'unione di comuni non è stata oggetto di verifica di effettività in quanto costituita dopo il termine stabilito per le verifiche medesime e pertanto tutte le suddette funzioni devono essere considerate sussistenti per il Comune di Chianni per effetto della norma statutaria dell'unione medesima;

Considerato che il comune di Chianni esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Chitignano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni montani del Casentino", costituita in data 29 novembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05 marzo 2014 e come risultante dalle modifiche ricognitive apportate dalla Giunta dell'unione ai sensi della l.r. 70/2013 pubblicate sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, supplemento n. 54, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune potenzialmente beneficiario del contributo le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 11 settembre 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2012;
 - d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 30 dicembre 2012;
 - e) servizi in materia di statistica dal 1° marzo 2015;
 - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
2. in data 25 maggio, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni montani del Casentino per conto del comune di Chitignano; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa

deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Chitignano esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Chiusdino, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani della Val di Merse", costituita in data 31 dicembre 2008; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per il comune potenzialmente beneficiario del contributo le seguenti funzioni:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 31 dicembre 2013;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale dal 31 dicembre 2013;
 - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 31 dicembre 2013;
 - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° dicembre 2008;
 - e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 31 dicembre 2013;
 - f) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 aprile 2009;
 - g) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 dicembre 2012;
 - h) servizi in materia statistica dal 1° dicembre 2008;
 - i) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° dicembre 2008;
2. in data 21 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Val di Merse per conto del comune di Chiusdino; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e h), e ha dato esito positivo per le sole funzioni di cui alle lettere d), f), h);
3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Chiusdino esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte cinque funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 1° ottobre 2017, il Comune di Cinigiano non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota prot. 471923 del 4 ottobre 2017 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il

comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Cinigiano non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Comano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 novembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto, esecutivo dal 22 settembre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune potenzialmente beneficiario del contributo le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
 - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - f) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
 - g) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. nell'anno 2016, per effetto di quanto previsto dal punto 2.1, lettere a) e b), dell'alleato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, l'ufficio regionale competente, pur non avendo provveduto ad effettuare la verifica di effettività al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto l'unione non aveva beneficiato dei contributi nell'anno 2015 e lo statuto vigente non permetteva alla medesima unione di accedere ai contributi nell'anno 2016, ha tuttavia svolto la verifica di effettività a norma del punto 2.1, lettera c), dell'alleato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima; in data 27 aprile 2016, ha avuto luogo la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto del comune di Comano, la verifica di effettività, che ha riguardato le seguenti funzioni:
 - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - c. servizi in materia di statistica;
 - d. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - e. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - f. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
3. la verifica di effettività ha dato esito positivo per le seguenti funzioni: "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i comuni dell'unione", "polizia municipale e polizia amministrativa locale"; "servizi in materia di statistica"; con nota n. 204196 del 18 luglio 2016 è stato comunicato il non effettivo

esercizio da parte dell'unione delle funzioni "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale", "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale", "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici";

4. le convenzioni tra il comune di Comano e l'unione di comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 2, lettere d), e), f), g), prevedevano la decorrenza dal 1° gennaio 2015, salvo che la legislazione statale non avesse previsto un termine diverso per l'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto legge n. 78/2010, e in tale ipotesi le convenzioni sarebbero decorse da tale nuova data; poiché, in effetti, le norme statali vigenti al momento della verifica prevedevano il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 dicembre 2017, le verifiche per le funzioni medesime sono state erroneamente effettuate e i loro esiti non possono pertanto essere utilizzati nel presente procedimento, dovendosi invece valutare l'eventuale successiva attivazione di dette funzioni allo stesso modo di come viene considerata l'attivazione di funzioni per la prima volta;
5. le funzioni "pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14", "vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale, procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico" sono state attivate successivamente alla data della verifica e pertanto esse, nel presente procedimento, devono essere considerate sussistenti per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
6. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Comano esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Abetone Cutigliano, istituito con legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1, per fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano, è ammissibile al contributo per il comune estinto di Cutigliano;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Crespina Lorenzana, istituito con legge regionale 22 novembre 2013, n. 69, per fusione dei comuni di Crespina e di Lorenzana, è ammissibile al contributo per il comune estinto di Lorenzana;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Fabbriche di Vergemoli, istituito con legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, per fusione dei comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli, è ammissibile al contributo per i comuni estinti di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli ;

Considerato che, per il comune di Filattiera, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 novembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto, esecutivo dal 22 settembre 2017, come da dichiarazione presentata

dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune potenzialmente beneficiario del contributo le seguenti funzioni:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
 - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - f) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
 - g) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. nell'anno 2016, per effetto di quanto previsto dal punto 2.1, lettere a) e b), dell'alleato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, l'ufficio regionale competente pur non avendo provveduto ad effettuare la verifica di effettività al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto l'unione non aveva beneficiato dei contributi nell'anno 2015 e lo statuto vigente non permetteva alla medesima unione di accedere ai contributi nell'anno 2016, ha tuttavia svolto la verifica di effettività a norma del punto 2.1, lettera c), dell'alleato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima; in data 27 aprile 2016, ha avuto luogo la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto del comune di Filattiera, la verifica di effettività, che ha riguardato le seguenti funzioni:
- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - c) servizi in materia di statistica;
 - d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
3. la verifica di effettività ha dato esito positivo per le seguenti funzioni: "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i comuni dell'unione", "polizia municipale e polizia amministrativa locale"; "servizi in materia di statistica"; con nota n. 204196 del 18 luglio 2016 è stato comunicato il non effettivo esercizio da parte dell'unione delle funzioni "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale", "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale", "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici";
4. le convenzioni tra il comune di Filattiera e l'unione di comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 2, lettere d), e), f), e g), prevedevano la decorrenza dal 1° gennaio 2015, salvo che la legislazione statale non avesse previsto un termine diverso per l'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto legge n. 78/2010, e in tale ipotesi le convenzioni sarebbero

decorse da tale nuova data; poiché, in effetti, le norme statali vigenti al momento della verifica prevedevano il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 dicembre 2017, le verifiche per le funzioni medesime sono state erroneamente effettuate e i loro esiti non possono pertanto essere utilizzati nel presente procedimento, dovendosi invece valutare l'eventuale successiva attivazione di dette funzioni allo stesso modo di come viene considerata l'attivazione di funzioni per la prima volta;

5. le funzioni "pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14", "vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale, procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico" sono state attivate successivamente alla data della verifica e pertanto esse, nel presente procedimento, devono essere considerate sussistenti per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
6. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Filattiera esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Fosciandora, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune potenzialmente beneficiario del contributo le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale dal 14 settembre 2015;
 - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 5 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per conto del comune di Fosciandora; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
3. la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa

deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Fosciandora esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 1° ottobre 2017, il Comune di Marliana non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota prot 471924 del 4 ottobre 2017 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Marliana non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Marradi, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei Comuni del Mugello", costituita in data 15 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte seconda, n. 6 del 6 febbraio 2017, supplemento n. 23, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune potenzialmente beneficiario del contributo le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 15 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° dicembre 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 15 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 15 ottobre 2015;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 15 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale, dal 14 settembre 2016;
2. in data 5 maggio 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione montana dei Comuni del Mugello per conto del comune di Marradi; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), d), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica; non è stata effettuata la verifica di effettività della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale per il comune di Marradi in quanto alla data medesima il comune non esercitava mediante l'unione di cui fa parte almeno cinque funzioni, tuttavia detta funzione era stata oggetto di verifica nell'anno 2014 con esito positivo e pertanto deve essere considerata sussistente anche nel presente procedimento;
3. la funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;

4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Marradi esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Minucciano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune potenzialmente beneficiario del contributo le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale dal 14 settembre 2015;
 - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 5 aprile 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per conto del comune di Minucciano; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), f) , e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
3. la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Minucciano esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Molazzana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune potenzialmente beneficiario del contributo le seguenti funzioni:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale dal 14 settembre 2015;
 - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 5 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per conto del comune di Molazzana; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
 3. la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
 4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Molazzana esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Montemignaio, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni montani del Casentino", costituita in data 29 novembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05 marzo 2014 e come risultante dalle modifiche ricognitive apportate dalla Giunta dell'unione ai sensi della l.r. 70/2013 pubblicate sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, supplemento n. 54, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni previste dall'articolo 82 della citata legge regionale:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 11 settembre 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2012;
 - d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 30 dicembre 2012;
 - e) servizi in materia di statistica dal 1° marzo 2015;
 - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
2. in data 25 maggio, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile

2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni montani del Casentino per conto del comune di Montemignaio; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Montemignaio esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Monteverdi Marittimo, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Montana Alta Val Di Cecina", costituita in data 16 dicembre 2011; l'unione di comuni anche se non raggiunge il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo; lo statuto, esecutivo dal 23 settembre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 41 del 11 ottobre 2017, supplemento n. 146, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 28 ottobre 2012;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 30 agosto 2015;
 - d) servizi in materia di statistica dal 30 agosto 2015;
 - e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 28 ottobre 2012;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale dal 1° gennaio 2016;
 - g) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 24 settembre 2017;
2. in data 17 maggio 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana Alta Val Di Cecina per conto del comune di Monteverdi Marittimo; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f), e ha dato esito positivo per le sole funzioni di cui alle lettere a), b), d), e);
3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto è stata attivata successivamente alla data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Monteverdi Marittimo esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Montecatini Val di Cecina, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Montana Alta Val Di Cecina", costituita in data 16 dicembre 2011; l'unione di comuni anche se non raggiunge il limite demografico di

10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo; lo statuto, esecutivo dal 23 settembre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 41 del 11 ottobre 2017, supplemento n. 146, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 28 ottobre 2012;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 30 agosto 2015;
 - d) servizi in materia di statistica dal 30 agosto 2015;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 24 settembre 2017;
2. in data 17 maggio 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana Alta Val Di Cecina per conto del comune di Montecatini Val di Cecina; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto è stata attivata successivamente alla data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Montecatini Val di Cecina esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte cinque funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Montieri, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Colline Metallifere", costituita in data 14 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, Supplemento n. 6, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni :
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 16 aprile 2012;
 - c) servizi in materia di statistica dal 30 dicembre 2013;
 - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° gennaio 2013;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 30 dicembre 2013;
2. in data 6 giugno 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere per conto del comune di Montieri; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa

deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Montieri esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte cinque funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Mulazzo, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 novembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto, esecutivo dal 22 settembre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
 - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - f) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
 - g) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. nell'anno 2016, per effetto di quanto previsto dal punto 2.1, lettere a) e b), dell'alleato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, l'ufficio regionale pur non avendo provveduto ad effettuare la verifica di effettività al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto l'unione non aveva beneficiato dei contributi nell'anno 2015 e lo statuto vigente non permetteva alla medesima unione di accedere ai contributi nell'anno 2016, ha tuttavia svolto la verifica di effettività a norma del punto 2.1, lettera c), dell'alleato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima; in data 27 aprile 2016, ha avuto luogo la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto del comune di Mulazzo, che ha riguardato le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - c) servizi in materia di statistica;
 - d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
3. la verifica di effettività ha dato esito positivo per le seguenti funzioni: "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i comuni dell'unione", "polizia municipale e polizia amministrativa locale"; "servizi in materia di statistica"; con nota n. 204196 del 18 luglio 2016 è stato comunicato il non effettivo esercizio

da parte dell'unione delle funzioni "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale", "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale", "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici";

4. le convenzioni tra il comune di Mulazzo e l'unione di comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 2, lettere d), e), f), e g), prevedevano la decorrenza dal 1° gennaio 2015, salvo che la legislazione statale non avesse previsto un termine diverso per l'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto legge n. 78/2010, e in tale ipotesi le convenzioni sarebbero decorse da tale nuova data; poiché, in effetti, le norme statali vigenti al momento della verifica prevedevano il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 dicembre 2017, le verifiche per le funzioni medesime sono state erroneamente effettuate e i loro esiti non possono pertanto essere utilizzati nel presente procedimento, dovendosi invece valutare l'eventuale successiva attivazione di dette funzioni allo stesso modo di come viene considerata l'attivazione di funzioni per la prima volta;
5. le funzioni "pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14", "vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale, procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico" sono state attivate successivamente alla data della verifica e pertanto esse, nel presente procedimento, devono essere considerate sussistenti per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
6. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Mulazzo esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Palazzuolo sul Senio, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei Comuni del Mugello", costituita in data 15 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte seconda, n. 6 del 6 febbraio 2017, supplemento n. 23, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni previste dall'articolo 82 della citata legge regionale:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 15 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° dicembre 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 15 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 15 ottobre 2015;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 15 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale dal 14 settembre 2016;
- g) in data 5 maggio 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione montana dei Comuni del Mugello per conto del comune di Palazzuolo sul Senio;

detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), d), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica; non è stata effettuata la verifica di effettività della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale per il comune di Palazzuolo sul Senio in quanto alla data medesima il comune non esercitava mediante l'unione di cui fa parte almeno cinque funzioni; tuttavia detta funzione era stata oggetto di verifica nell'anno 2014 con esito positivo e pertanto deve essere considerata sussistente anche nel presente procedimento;

2. la funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Palazzuolo sul Senio esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Piazza al Serchio, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale dal 14 settembre 2015;
 - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 5 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per conto del comune di Piazza al Serchio; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
3. la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa

deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Piazza al Serchio esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Pratovecchio Stia, istituito con legge regionale 22 novembre 2013, n. 43, per fusione dei comuni di Pratovecchio e di Stia, è ammissibile al contributo per il comune estinto di Stia;

Considerato che, per il comune di Roccalbegna, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ", costituita in data 20 settembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 142, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
 - b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
 - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
 - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
 - e) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
 - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 ottobre 2012;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
 - h) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - i) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica dal 1° gennaio 2012;
2. in data 14 giugno 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per conto del comune di Roccalbegna; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g), e ha dato esito positivo per le sole funzioni di cui alla lettere b), c), d), e);
3. la funzione "valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica", non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Roccalbegna esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Sambuca Pistoiese, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese", costituita in data 2 aprile 2013; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, parte seconda, n. 52 del 28 dicembre 2016, supplemento n. 207, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2013;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, limitatamente alla parte non eventualmente trasferita al Consorzio Società della Salute territorialmente competente dal 31 dicembre 2013;
 - c) organizzazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso trasporto pubblico locale dal 1° gennaio 2017;
 - d) servizi in materia di statistica per i comuni di Abetone Cutigliano e Sambuca Pistoiese dal 15 settembre 2014, per il comune di San Marcello Piteglio dal 1° gennaio 2017;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 14 ottobre 2016;
 - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 15 settembre 2014;
2. in data 28 aprile 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica di effettività dell'esercizio associato per conto del comune di Sambuca Pistoiese; detta verifica di effettività ha riguardato la funzione di cui alla precedente lettera a), e ha dato esito positivo; la verifica di effettività ha riguardato anche la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini nel testo previgente allo statuto entrato in vigore il 1° gennaio 2017, con esito positivo, e tuttavia la funzione non può essere considerata, in quanto lo statuto vigente presuppone che tutta o parte della funzione possa essere "trasferita al Consorzio Società della Salute territorialmente competente" in contrasto con la condizione prevista dall'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011, che prevede "l'esercizio diretto della funzione da parte dell'unione", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 29, del decreto legge n. 78/2010, a norma del quale "i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa";
3. la funzione "organizzazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso trasporto pubblico locale", è stata attivata successivamente alla data della verifica; i servizi in materia statistica sono stati estesi a tutti i comuni successivamente alla data della verifica; entrambe le funzioni, pertanto, nel presente procedimento, devono essere considerate sussistenti;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto è stata attivata successivamente alla data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Sambuca Pistoiese esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte cinque funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di San Godenzo, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni Valdarno Valdisieve", costituita in data 27 settembre 2010; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 28 gennaio 2015, Supplemento n. 19, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2015;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale dal 1° gennaio 2015;
 - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2015;
 - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 27 settembre 2010;
 - e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° gennaio 2015;
 - f) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2012;
 - g) servizi in materia di statistica dal 30 novembre 2014;
 - h) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 27 settembre 2010;
 - i) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 27 settembre 2010;
 - j) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2017;
2. in data 26 maggio 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di comuni Valdarno Valdisieve per conto del comune di San Godenzo; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), e ha dato esito positivo per le sole funzioni di cui alle lettere c), d), f), g);
3. la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini" è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di San Godenzo esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di San Romano in Garfagnana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale dal 14 settembre 2015;
 - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 5 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per conto del comune di San Romano in Garfagnana; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
 3. la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
 4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di San Romano in Garfagnana esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di San Marcello Piteglio, istituito con legge regionale 10 giugno 2016, n. 35, per fusione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, è ammissibile al contributo per il comune estinto di Piteglio;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 1° ottobre 2017, il Comune di Sassetta non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota prot. 471925 del 4 ottobre 2017 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Sassetta non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Seggiano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 142, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto

prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni previste dall'articolo 82 della citata legge regionale:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
 - b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
 - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
 - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
 - e) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
 - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 ottobre 2012;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
 - h) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - i) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica dal 1° gennaio 2012;
2. in data 14 giugno 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per conto del comune di Seggiano; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g), e ha dato esito positivo per le sole funzioni di cui alle lettere b), c), d), e);
 3. la funzione "valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica", non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
 4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Seggiano esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Semproniano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 142, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
 - b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
 - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;

- d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
 - e) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
 - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 ottobre 2012;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
 - h) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - i) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica dal 1° gennaio 2012;
2. in data 14 giugno 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per conto del comune di Semproniano; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g), e ha dato esito positivo per le sole funzioni di cui alla lettere b), c), d), e);
 3. la funzione "valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica", non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
 4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Semproniano esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Sestino, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 13 gennaio 2016, Supplemento n. 7, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2011;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;
 - d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° novembre 2012;
 - e) servizi in materia di statistica dal 30 dicembre 2015;
 - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
2. in data 20 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per conto del comune di Sestino; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Sestino esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 il comune di Sillano Giuncugnana, istituito con legge regionale 24 novembre 2014, n. 71, per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano, è ammissibile al contributo per i comuni estinti di Sillano e di Giuncugnano;

Considerato che, per il comune di Sorano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora", costituita in data 20 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 14 settembre 2016, Supplemento n. 145, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 14 novembre 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 10 dicembre 2012;
 - c) servizi in materia di statistica dal 1° febbraio 2012;
 - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici dal 1° ottobre 2016;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° febbraio 2012;
 - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 14 novembre 2012;
2. in data 12 aprile 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora per conto del comune di Sorano; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e ha dato esito positivo per le sole funzioni di cui alle lettere a), c);
3. la funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Sorano esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte cinque funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 1° ottobre 2017, il Comune di Stazzema non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota prot 471921 del 4 ottobre 2017 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Stazzema non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Talla, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni montani del Casentino", costituita in data 29 novembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05 marzo 2014 e come risultante dalle modifiche ricognitive apportate dalla Giunta dell'unione ai sensi della l.r. 70/2013 pubblicate sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, supplemento n. 54, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 11 settembre 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2012;
 - d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 30 dicembre 2012;
 - e) servizi in materia di statistica dal 1° marzo 2015;
 - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
2. in data 25 maggio, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni montani del Casentino per conto del comune di Talla; detta verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;
3. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Talla esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Tresana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 novembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto, esecutivo dal 22 settembre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017,

Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
 - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - f) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
 - g) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. nell'anno 2016, per effetto di quanto previsto dal punto 2.1, lettere a) e b), dell'allegato A) alla deliberazione della DGR n. 267/2016, l'ufficio regionale competente, pur non avendo provveduto ad effettuare la verifica di effettività al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto l'unione non aveva beneficiato dei contributi nell'anno 2015 e lo statuto vigente non permetteva alla medesima unione di accedere ai contributi nell'anno 2016, ha tuttavia svolto la verifica di effettività a norma del punto 2.1, lettera c), dell'allegato A) alla deliberazione della DGR n. 267/2016, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima; in data 27 aprile 2016, ha avuto luogo la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto del comune di Tresana, che ha riguardato le seguenti funzioni:
- a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - c. servizi in materia di statistica;
 - d. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - e. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - f. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
3. la verifica di effettività ha dato esito positivo per le seguenti funzioni: "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i comuni dell'unione", "polizia municipale e polizia amministrativa locale"; "servizi in materia di statistica"; con nota n. 204196 del 18 luglio 2016 è stato comunicato il non effettivo esercizio da parte dell'unione delle funzioni "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale", "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale", "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici";
4. le convenzioni tra il comune di Tresana e l'unione di comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 2, lettere d), e), f), e g), prevedevano la decorrenza dal 1° gennaio 2015, salvo che la legislazione statale non avesse previsto un termine diverso per l'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto legge n. 78/2010, e in tale ipotesi le convenzioni sarebbero decorse da tale nuova data; poiché, in effetti, le norme statali vigenti al momento della verifica prevedevano il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 dicembre 2017, le verifiche per le

funzioni medesime sono state erroneamente effettuate e i loro esiti non possono pertanto essere utilizzati nel presente procedimento, dovendosi invece valutare l'eventuale successiva attivazione di dette funzioni allo stesso modo di come viene considerata l'attivazione di funzioni per la prima volta;

5. le funzioni "pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14", "vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale, procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico" sono state attivate successivamente alla data della verifica e pertanto esse, nel presente procedimento, devono essere considerate sussistenti per norma statutaria dell'unione di appartenenza;
6. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Tresana esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 1° ottobre 2017, il Comune di Vagli Sotto non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota prot 471926 del 4 ottobre 2017 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Vagli Sotto non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Villa Collemandina, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
 - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
 - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale dal 14 settembre 2015;
 - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 5 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per conto del comune di Villa Collemandina; detta verifica di effettività ha

riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

3. la funzione “procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica” è stata attivata successivamente alla data della verifica e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell’unione di appartenenza;
4. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Villa Collemandina esercita mediante l’unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall’articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Zeri, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell’unione di comuni denominata “Unione di Comuni Montana Lunigiana”, costituita in data 11 novembre 2011; l’unione di comuni rispetta i limiti di cui all’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto, esecutivo dal 22 settembre 2017, come da dichiarazione presentata dal segretario dell’unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l’unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
 - c) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - e) pianificazione strutturale intercomunale di cui all’art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
 - f) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. nell’anno 2016, per effetto di quanto previsto dal punto 2.1, lettere a) e b), dell’allegato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, l’ufficio regionale competente, pur non avendo provveduto ad effettuare la verifica di effettività al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto l’unione non aveva beneficiato dei contributi nell’anno 2015 e lo statuto vigente non permetteva alla medesima unione di accedere ai contributi nell’anno 2016, ha tuttavia svolto la verifica di effettività a norma del punto 2.1, lettera c), dell’allegato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all’articolo 82 della legge regionale medesima; in data 27 aprile 2016, ha avuto luogo la verifica dell’effettività dell’esercizio associato delle funzioni svolte dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto del comune di Zeri, che ha riguardato le seguenti funzioni:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - c) servizi in materia di statistica;
 - d) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

- f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
3. la verifica di effettività ha dato esito positivo per le seguenti funzioni: “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i comuni dell’unione”, “polizia municipale e polizia amministrativa locale”; “servizi in materia di statistica”; con nota n. 204196 del 18 luglio 2016 è stato comunicato il non effettivo esercizio da parte dell’unione delle funzioni “organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”, “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale”, “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”;
 4. le convenzioni tra il comune di Zeri e l’unione di comuni per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 2, lettere d), e), f), e g), prevedevano la decorrenza dal 1° gennaio 2015, salvo che la legislazione statale non avesse previsto un termine diverso per l’assolvimento dell’obbligo di cui al decreto legge n. 78/2010, e in tale ipotesi le convenzioni sarebbero decorse da tale nuova data; poiché, in effetti, le norme statali vigenti al momento della verifica prevedevano il termine per l’adempimento dell’obbligo al 31 dicembre 2017, le verifiche per le funzioni medesime sono state erroneamente effettuate e i loro esiti non possono pertanto essere utilizzati nel presente procedimento, dovendosi invece valutare l’eventuale successiva attivazione di dette funzioni allo stesso modo di come viene considerata l’attivazione di funzioni per la prima volta;
 5. ai sensi e con le procedure previste dall’articolo 48 bis dello statuto dell’unione, il comune di Zeri ha deliberato il recesso dalla funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale a far data dal 1° gennaio 2017;
 6. le funzioni “pianificazione strutturale intercomunale di cui all’art 23 LR 65/14”, “vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale, procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico” sono state attivate successivamente alla data della verifica e pertanto esse, nel presente procedimento, devono essere considerate sussistenti per norma statutaria dell’unione di appartenenza;
 7. la funzione sportello unico attività produttive non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto divenuta rilevante per la concessione dei contributi dopo la data della verifica, ma essa deve essere considerata sussistente in quanto risulta possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla DGR 639 del 19 giugno 2017;

Considerato che il comune di Zeri esercita mediante l’unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall’articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto afferiscono ad attività istituzionali dei comuni, enti locali soggetti beneficiari, per l’esercizio di funzioni pubbliche a norma dell’articolo 82, comma 3, della l.r. 68/2011;

Vista la legge regionale n. 90 del 27/12/2016, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;

Vista la decisione della Giunta regionale n. 13 del 27/02/2017 "Pareggio di bilancio 2017: disposizioni operative di prima applicazione" e seguenti;

DECRETA

1. E' concesso ai comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011, in quanto ciascuno di essi ha, per le motivazioni riportate in premessa, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo medesimo.
2. Non è concesso ai Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Cinigiano, Marliana, Sassetta, Stazzema, e Vagli Sotto, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011 per le motivazioni riportate in premessa.
3. E' impegnata la somma di euro 699.999,94 sul capitolo 11034 (Codice V livello 1.04.01.02.003) del bilancio gestionale 2017, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68 del 2011.
4. E' liquidata la somma complessiva di euro 699.999,94 agli enti di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 3.
5. L'erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il dirigente

Allegati n. 1

A

Comuni destinatari del contributo

1c99509236608233a91bb7842c2b7594dc505740ecc3a276182c9c73f236fbac

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE